



– CARTELLA STAMPA –

DIRITTI RELIGIOSI IN CARCERE

Una risposta razionale alla radicalizzazione

CONVEGNO
ROMA, 15 FEBBRAIO 2016




Antigone Onlus


I DETENUTI NELLE CARCERI ITALIANE

Al 31 gennaio 2016 – fonte Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – i detenuti presenti nelle carceri italiane sono 52.475. Di questi gli italiani sono 34.949, mentre gli stranieri 17.526.

Questi ultimi appartengono a 138 nazionalità diverse. Tra queste le più rappresentate sono: marocchini (2.912 detenuti), rumeni (2.785), albanesi (2.448), tunisini (1.896), nigeriani (692), egiziani (613). Molto minore la presenza di detenuti di altre nazionalità. Per 13 la nazionalità non è precisata.



Fonte: DAP. Elaborazione a cura di Antigone



Fonte: DAP. Elaborazione a cura di Antigone




Antigone Onlus

LE APPARTENENZE RELIGIOSE DICHIARATE DAI DETENUTI

Come si evince dalla tabella e dal grafico seguente, il maggior numero di detenuti che ha dichiarato la propria appartenenza religiosa è cattolico, con una netta prevalenza di italiani. Oltre 5.000 sono i detenuti di fede islamica (di cui 119 italiani), poco più di 2.000 gli ortodossi.

Religione	Italiani	Stranieri	Totale	% italiani	% stranieri	% totale
CATTOLICA	26610	2.551	29.161	76,4	14,7	55,9
ISLAMICA	119	5.662	5.781	0,3	32,7	11,1
ORTODOSSA	37	2.186	2.223	0,1	12,6	4,3
CRISTIANA EVANGELICA	84	103	187	0,2	0,6	0,4
BUDDHISTA	35	42	77	0,1	0,2	0,1
HINDU	0	58	58	-	0,3	0,1
EBRAICA	12	30	42	0,0	0,2	0,1
TESTIMONI GEOVA	18	13	31	0,1	0,1	0,1
ANGLICANA	17	4	21	0,0	0,0	0,0
ALTRO	130	716	846	0,4	4,1	1,6
NESSUNA	302	277	579	0,9	1,6	1,1
Non rilevata	7.460	5.698	13.158	21,4	32,9	25,2
Totale	34.824	17.340	52.164	100,0	100,0	100,0

Situazione al 31/12/2015 – Fonte Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



*Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Elaborazione di Antigone




I MINISTRI DI CULTO CHE OPERANO NEGLI ISTITUTI

Oggi c'è grande eterogeneità nelle regole per l'accesso al carcere dei ministri delle diverse chiese. Da una parte c'è la disciplina prevista per il cappellano cattolico, dall'altra, quella per i ministri delle Chiese che hanno stipulato un'intesa con lo Stato (*Tavola Valdese, Assemblea di Dio in Italia – ADI, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, Unione Comunità Ebraiche in Italia – UCEII, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia – UCEBI, Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI, Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddhista Italiana – UBI, Unione Induista Italiana*), spesso con regole diverse l'una dall'altra; infine ci sono i ministri delle altre Chiese.

	ASSEMBLEA DI DIO IN ITALIA	APOSTOLICA	AVVENTISTA	BATTISTA	BETHEL	BUDDHISTA	CATTOLICA	CRISTIANOTORREANGELA	EBRAICA	ELIM	EVANGELICA	EVANGELICACONSULTA	EVANGELICALUTERANA	EVANGELICOBATTISTA	GEOVA	ISLAM	MORMONE	NEWLIFE	ORTODOSSAESTEUROPA	ORTODOSSAITALIA	PENTECOSTALE	VALDESE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	20	0	0	5	0	7	20	0	0	0	8	0	0	0	30	6	0	0	9	0	0	1
LIGURIA	5	0	10	0	0	2	6	0	0	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	1	0	0	0	0	4	32	0	6	0	29	1	0	0	26	0	1	0	1	0	0	8
EMILIA ROMAGNA	0	0	13	0	0	1	31	0	0	0	16	0	0	0	30	1	0	0	3	0	0	1
TRIVENETO	3	0	1	0	0	4	25	0	0	0	4	0	0	0	27	1	0	0	4	0	0	1
TOSCANA	2	0	1	4	0	2	26	0	0	0	7	0	0	3	29	0	0	0	2	1	0	0
UMBRIA	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	0
MARCHE	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0
LAZIO	1	1	2	0	0	3	139	3	0	0	21	0	0	0	86	1	0	0	5	1	0	0
ABRUZZO E MOLISE	0	0	1	0	0	0	18	0	0	0	16	0	0	0	13	0	1	0	2	0	0	0
CAMPANIA	3	0	0	4	0	0	24	0	0	0	20	0	0	2	35	0	0	0	1	0	0	4
PUGLIA	3	0	0	0	0	0	14	0	0	0	6	1	0	0	20	0	0	0	2	1	0	0
BASILICATA	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA	1	0	0	0	1	0	18	0	0	0	7	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	0
SICILIA	1	1	2	0	0	1	30	0	0	1	12	0	0	0	23	1	1	0	1	0	0	0
SARDEGNA	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Totale complessivo	46	3	30	13	1	24	411	3	6	1	155	2	0	5	391	11	3	0	34	3	0	15

Elaborazione a cura della sezione statistica del DAP su dati desunti dal database per il monitoraggio delle condizioni detentive



Elaborazione a cura di Antigone

A
Antigone Onlus

I DETENUTI RADICALIZZATI E "ATTENZIONATI"

Secondo fonti ufficiali del Ministero della Giustizia i detenuti già radicalizzati sono 19 e sono ristretti in appositi sezioni di alta sicurezza; mentre circa 200 sarebbero gli "attenzionati".

La terminologia utilizzata è di origine istituzionale.

I LUOGHI DI CULTO

In tutte le carceri vi è una o più di una cappella Cattolica.

Dai dati provenienti dal materiale preparatorio del recente protocollo siglato dal Dap con l'UCOII, 52 istituti risultano ospitare luoghi di culto islamici ufficiali (definibili come moschee). In altri 132 istituti ci sono invece stanze utilizzate come luogo d'incontro con ministri di Culto islamico.

Complessivamente 9 imam sono ufficialmente "certificati", mentre altri rientrano nel contesto del volontariato.

69 sono operatori religiosi con la specifica funzione di mediazione religiosa e culturale verso il mondo islamico, di cui 14 volontari

In base alle nostre rilevazioni non vi sono altri luoghi di Culto ufficiali relativi ad altre confessioni religiose.

LE NORME ITALIANE

Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)

Art. 26 - Religione e pratiche di culto

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Regolamento Penitenziario (Dpr 230/2000)

Art. 58 - Manifestazioni della libertà religiosa

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore della disciplina che sarà adottata a seguito delle intese di cui all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l'ispettore dei cappellani.

5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.

LA GIURISPRUDENZA ITALIANA

In Italia, la Suprema **Corte di Cassazione** Penale con la sentenza n. 20797 del 2011 ha affermato che è illegittimo il provvedimento del magistrato di sorveglianza che rigetta la richiesta di un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad incontrare in via permanente un ministro del culto dei testimoni di Geova per lo studio e l'approfondimento dei testi biblici a norma dell'art. 26, comma quarto, della legge suddetta, ferma restando l'esigenza che il colloquio venga autorizzato con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario. Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario.

GLI STATI GENERALI

Il Tavolo 7 degli Stati Generali si è occupato di “Stranieri ed esecuzione penale”. La sua riflessione ha riguardato anche il tema della radicalizzazione. Ecco le strategie suggerite per far fronte al problema:

- Intensificare i corsi di aggiornamento degli operatori penitenziari sulla cultura e i bisogni degli stranieri in carcere;
- Intensificare i corsi di aggiornamento sul tema del proselitismo e della radicalizzazione per il personale di Polizia Penitenziaria operante nelle sezioni detentive, per i Comandanti dei Reparti e per i Direttori degli istituti penitenziari;
- Favorire i colloqui dei ristretti con gli educatori e gli assistenti sociali, nonché con le figure professionali previste dall'art. 80 della Legge 354/75 esperte in psicologia, psichiatria, criminologia clinica, compresi i terapeuti transculturali, ecc.;
- Incentivare i corsi di alfabetizzazione, scolastici e professionali;
- Coinvolgere la società esterna, ossia gli assistenti volontari, i mediatori culturali e le guide della preghiera (imam), evitando così che alcuni detenuti assurgano a posizioni di leadership;
- Creare tavoli tecnici permanenti tra enti territoriali, ASL, associazioni di volontariato, comunità islamiche.
- Favorire le opportunità di fruire di permessi premio e misure alternative tramite la creazione di alloggi di ospitalità protetta e di reti di sostegno in collaborazione tra Amministrazioni locali, organizzazioni non profit e volontariato in connessione con l'Autorità giudiziaria.
- Favorire i rapporti e gli interventi con le Autorità consolari rappresentative della popolazione detenuta straniera, anche nell'ottica del ritorno nei Paesi di origine.
- Prevedere modelli per la deradicalizzazione in carcere con il sostegno dei citati interlocutori.



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

LE NORME EUROPEE

Raccomandazione CM/Rec(2012) del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui detenuti stranieri
(*adottata dal Comitato dei Ministri il 10 ottobre 2012 in occasione della 1152° riunione dei Delegati dei Ministri*)

Libertà di religione o credo

30.1 I detenuti hanno il diritto di praticare o cambiare la loro religione o credo e sono tutelati da ogni costrizione a tal riguardo.

30.2 Le autorità penitenziarie devono, per quanto possibile, concedere ai detenuti stranieri l'accesso a rappresentanti accreditati della loro religione o credo.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche

II. Prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione terroristica nelle carceri

10. sottolinea che le carceri rimangono uno dei tanti ambienti che costituiscono un terreno favorevole alla diffusione di ideologie radicali e violente e della radicalizzazione terroristica; invita la Commissione a promuovere lo scambio delle buone pratiche fra gli Stati membri, onde contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri europee; incoraggia gli Stati membri ad intervenire immediatamente contro il sovraffollamento delle carceri, problema acuto in vari Stati membri che incrementa sensibilmente il rischio di radicalizzazione e riduce le opportunità di riabilitazione; ricorda che le istituzioni pubbliche di tutela della gioventù o i centri di detenzione o riabilitazione possono altresì diventare luoghi di radicalizzazione dei minori, che costituiscono un bersaglio particolarmente vulnerabile;

11. invita la Commissione a proporre, sulla base delle migliori pratiche, linee direttrici relative alle misure da applicare nelle carceri europee per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; sottolinea che l'isolamento dei detenuti di cui sia accertata l'adesione all'estremismo violento o l'avvenuto reclutamento in organizzazioni terroristiche dagli altri detenuti rappresenta una possibile misura per prevenire che la radicalizzazione terroristica venga imposta ad altri tramite intimidazione e per contenere la radicalizzazione nelle carceri; avverte, tuttavia, che eventuali misure di tal genere dovrebbero essere imposte solamente caso per caso e sulla base di una decisione giudiziaria, nonché sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie competenti; raccomanda inoltre che la Commissione e gli Stati membri esaminino le prove e le esperienze concernenti la pratica dell'isolamento dei detenuti allo scopo di contenere la diffusione della radicalizzazione; è del parere che questa valutazione debba alimentare lo sviluppo di pratiche nei sistemi carcerari nazionali; ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero essere proporzionate e rispettare pienamente i diritti fondamentali del detenuto;

12. è favorevole all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista; sottolinea l'importanza di una formazione e una selezione appropriate di rappresentanti religiosi, filosofici e laici, affinché possano non solo rispondere in maniera adeguata alle necessità culturali e spirituali nelle carceri, ma anche contribuire a controbilanciare la potenzialità del discorso radicale;

13. incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi adeguatamente finanziati volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società, ma anche offrire speciale assistenza ai giovani, alle persone vulnerabili o più permeabili alla radicalizzazione e al reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, sulla base del massimo rispetto dei diritti umani dei detenuti; ritiene che occorrerebbe altresì offrire misure di accompagnamento dopo il rilascio dal carcere;

14. riconosce che nel contesto di tale impegno assume rilevanza fondamentale un ambiente carcerario pienamente rispettoso dei diritti umani dei detenuti e conforme alle norme internazionali e regionali, comprese le regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti;



Antigone Onlus

Via Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

LA GIURISPRUDENZA EUROPEA

La **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** ha riconosciuto una violazione dell'art. 9 della Convenzione Europea (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) in varie recenti sentenze. Nelle sentenze **JAKÓBSKI V. POLAND** (dicembre 2010) e **VARTIC v. ROMANIA** (marzo 2014) la violazione era connessa alla impossibilità da parte dei ricorrenti, entrambi professanti la religione buddista, di vedersi forniti pasti esclusivamente vegetariani, come prescrivono le disposizioni alimentari della loro religione. Nelle due sentenze del 2003 **POLTORATSKIY V. UKRAINE** e **KUZNETSOV V. UKRAINE**, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell'art. 9 nella circostanza per cui a due detenuti ospitati nel braccio della morte è stato impedito, rispettivamente, di incontrare un sacerdote e di prendere parte alle funzioni religiose organizzate per gli altri detenuti.

LA PROPOSTA DI ANTIGONE

Antigone ha messo a disposizione della riflessione degli Stati Generali sull'esecuzione penale e dei componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato impegnati con l'approvazione della legge delega di riforma dell'Ordinamento Penitenziario un documento articolato in 20 proposte. Una di esse riguardava il tema dei diritti religiosi:

L'accesso a una religione è un diritto ed è ambiguo considerarlo parte del trattamento. Va inserita nell'OP una norma sui diritti religiosi senza distinzione tra le varie confessioni. Ad oggi c'è grande eterogeneità nelle regole per l'accesso al carcere dei ministri delle diverse chiese. Da una parte, c'è la disciplina prevista per il cappellano cattolico, dall'altra, quella per i ministri delle Chiese che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, spesso con regole diverse l'una dall'altra; infine ci sono i ministri delle altre Chiese. Da notare inoltre le difficoltà di accesso giustificate con presunti motivi di sicurezza che ultimamente stanno riscontrando in particolare gli Imam. Tale diversità di discipline genera confusione ed una compressione del diritto alla libertà di culto del detenuto che, di fatto, dipende dal tipo di culto che questo professa. Risulta opportuna, dunque, una chiara informazione sulla possibilità di esercitare la libertà di culto all'interno degli spazi di detenzione e l'introduzione di una disciplina comune nell'Ordinamento Penitenziario per tutti i ministri di culto, che regoli anzitutto l'accesso al carcere e, a seguire, le prerogative dei ministri, incentrate non sulle facoltà concesse alle singole chiese, ma sul diritto alla libertà religiosa della persona detenuta, previsto tra l'altro dall'articolo 19 della Costituzione della Repubblica, nonché dall'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La presenza di detenuti di fede islamica è inoltre numericamente significativa (circa 6 mila detenuti) da giustificare l'indicazione di dar vita a luoghi di culto nei singoli istituti, oltre che prestare un'attenzione non formale alle regole di alimentazione.



Antigone Onlus